

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	616	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	616	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
BARTOLE ed altri: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici). (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1758-B).	616	
PRESIDENTE	616	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Stanziamento di fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R. A.R.) all'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti. (2024)	616	
PRESIDENTE	616, 618	
BARTOLE	616, 618	
VENEGONI	617	
FASSINA	617	
MIGLIORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	617, 618	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E. N. P. A. S. e sostituzione dell'articolo 29 del decreto legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni (2150)	618	
PRESIDENTE	618, 619	
		PAG.
	CAPPUGI <i>Relatore</i>	619
	VENEGONI	619
	Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
	DI MAURO ed altri: Modifica dell'elenco delle lavorazioni stagionali previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1939. (1938)	621
	Senatore TAFURI: Modificazione agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, relativo all'indennità di disoccupazione. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1954)	621
	PINO ed altri: Modifica delle disposizioni sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. (2116)	621
	PINO ed altri: Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina. (2060)	621, 624
	PRESIDENTE	621, 624
	RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	621, 622, 623, 624
	DI MAURO	621, 623
	REPOSSI, <i>Relatore</i>	622
	CALASSO	622
	VENEGONI	623
	MORELLI	623
	DE MARIA	623
	LIZZADRI	624
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	624

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

La seduta comincia alle 9,15.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cucchi e Palenzona.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Calasso sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Martini Fanoli Gina.

Inoltre i deputati Tommasi e Pino intervengono, senza voto deliberativo, per la discussione delle proposte di legge di cui sono fra i proponenti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e altri: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici). (1758-B.) (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Bartole, Zaccagnini, Lucifredi, Tommasi e Riva: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici). Riferirò io stesso brevemente.

Questa proposta torna al nostro esame, avendo il Senato apportato, al testo da noi approvato, un emendamento di mero coordinamento, per il quale non vi sarebbe stato alcun bisogno del riesame da parte nostra.

Mentre, al secondo articolo, il nostro testo faceva riferimento al capo V sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie, il Senato ha voluto essere più preciso specificando: « Titolo II, capo V, intera sezione IV ».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione la modifica apportata dal Senato all'articolo 2.

(*È approvata*).

L'articolo 2 risulta pertanto del seguente tenore:

« Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 ».

Gli altri articoli non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamento dei fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti. (2024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamento dei fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti.

Io stesso ho già riferito in altra seduta su questo disegno di legge e la discussione generale, dopo essere stata aperta, fu poi rinviata per consentire di rivolgere all'Alto commissario, oggi presente, alcune domande.

BARTOLE. Nella relazione governativa è detto che l'importo complessivo del materiale sanitario A.R.A.R., del quale si era definito l'ammontare, ha superato, come del resto era nelle previsioni, la spesa di un miliardo inizialmente stanziata, raggiungendo il totale di lire 3.720.000.000. Detto materiale viene raggruppato in categorie delle quali si indica il presunto ammontare complessivo, ed esattamente lire 1.182.042.617 quale costo del materiale sanitario consistente in dotazione d'uso (apparecchi, armamentari, attrezzature tecnico-sanitarie, effetti lettereschi e simili); lire 1.846.851.898 quale costo del materiale sanitario consistente in prodotti di medicazione; lire 484.000.000 quale importo del materiale sanitario consistente in prodotti chimico-farmaceutici; lire 207.105.485 quale importo delle spese inerenti alla raccolta, gestione e distribuzione del materiale predetto, nonché alla rimessa in efficienza di una parte di esso.

Il Governo italiano, subito dopo la guerra, aveva assicurato un servizio di distribuzione per far fronte alle esigenze del momento, e le cifre dianzi esposte rivelano l'entità delle operazioni. Devo però dichiarare che mi sembra elevata la spesa di 207 milioni preventivata per la rimessa in efficienza di una parte del materiale, considerato che, praticamente, si spendono dei milioni per un compito materialmente impossibile. Per quanto riguarda, poi, i primi due capi-

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

toli, non avrei nulla da eccepire in linea di massima; mi sembra soltanto che l'organismo distributore abbia adottato una politica di distribuzione non sempre chiara.

Quando occorre materiali sanitari e ci si rivolgeva all'Ente interessato, solo chi poteva venire a Roma ad esercitare pressioni attraverso relazioni di carattere personale, poteva avere dei rifornimenti adeguati. Ci sono stati invece degli ospedali, come il mio, che hanno tentato di avere dall'E.N.D.I.M.E.A., anche a pagamento, adeguati rifornimenti, ed hanno avuto solo dotazioni scarsissime. Ad un certo momento il servizio medico del Commissariato diramò circolari a tutti gli ospedali, facendo presente che erano disponibili partite notevoli di medicinali. Invitò a prenotarsi, facendo presente che si trattava di distribuzione urgente essendo i materiali in via di deterioramento. Si dovette constatare che, mentre prima non vi era la possibilità di avere il materiale, all'improvviso fu possibile ritirare del materiale di uso corrente, sì e no utilizzabile.

Oggi il disegno di legge prevede una integrazione di 484 milioni per acquisti, fatti allora, di questo materiale rimasto inutilmente giacente nei depositi e destinato soltanto al deterioramento.

Non posso, quindi, lasciar passare sotto silenzio quanto è avvenuto; e non formulare le mie riserve su una per lo meno non avveduta amministrazione di questo patrimonio pubblico.

La relazione, inoltre, definiti i rapporti finanziari fra l'Alto commissariato e l'A. R. A. R., illustra le norme per la destinazione, agli Enti beneficiari, dei materiali anzidetti e la loro gestione. Le parziali modifiche alla disciplina avrebbero essenzialmente lo scopo di rendere possibile l'assegnazione dei materiali sanitari, consistenti in dotazioni di uso e prodotti di medicazione, anche ad istituzioni e stabilimenti sanitari pubblici.

A tal riguardo pregherei l'Alto Commissario di dirci quali possono essere gli Enti e le istituzioni che svolgono specifica attività, o perseguono fini sociali, nel campo dell'igiene, della profilassi o dell'assistenza sanitaria, quando — poi — si escludono delle istituzioni come le Amministrazioni sanitarie provinciali.

Vorrei sapere anche se esiste, nelle previsioni dell'Alto commissariato, un termine entro il quale sia obbligatorio effettuare questa distribuzione, a titolo di deposito o a titolo gratuito; perché, in vista del dete-

rioramento, non vorrei che questo materiale rimanesse nuovamente giacente, e — nel contempo — le spese di amministrazione, di raccolta e di conservazione continuassero a gravare sul contribuente.

Infine gradirei conoscere quale è la consistenza attuale del materiale chimico-farmaceutico e quali le condizioni di efficienza.

Non vorrei che si raccogliesse del materiale praticamente inservibile. Tutti noi sappiamo quanto è avvenuto quattro anni fa: si è preso tutto quello che c'era, anche alcuni prodotti usati in America e che da noi non hanno applicazione. Non vorrei che oggi si ripetesse l'errore di introdurre in Italia, sia pure a condizioni vantaggiose, del materiale che non potrebbe trovare utilizzazione: potrei precisare delle voci ma non mi pare sia il caso.

VENEGONI. Desidererei sapere se l'Alto Commissario è in grado di dirci come sia stata effettuata la vendita dei materiali, quale parte sia stata alienata e quali siano stati i proventi delle vendite.

Fu stanziato un miliardo che, poi, risultò insufficiente a pagare tutto il materiale. In compenso, parte dei materiali è stata venduta. Sarebbe bene sapere se ancora vi sono materiali a disposizione; e, se più non ve ne sono, quale parte è stata pagata direttamente dallo Stato per cederla a titolo gratuito e quale altra parte è stata invece pagata, sempre dallo Stato, per rivenderla.

FASSINA. Considerato che una parte del materiale è stata ceduta a pagamento, vorrei sapere se la somma che noi dovremmo oggi stanziare rappresenta la differenza fra quella stanziata in precedenza e quella spesa; e se la somma incassata dalle vendite è stata compresa nella somma stanziata, oppure ha avuto una diversa destinazione.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Chiedo che, prima di continuare nella discussione generale, mi sia consentito di rispondere brevemente. L'onorevole Bartole ha fatto delle riserve che potrebbe tradurre, se vuole, in una interpellanza. Esse non riguardano, secondo me, solamente la materia in discussione, ma tutto il funzionamento dell'Istituto.

Per quanto riguarda, invece, la materia in esame, la relazione stessa spiega — e l'onorevole Bartole lo ha riconosciuto — come siano state effettuate delle operazioni sostanzialmente buone, assicurando, agli enti che prestano servizi sanitari, materiale di provenienza alleata che altrimenti poteva andare disperso. Inoltre, il materiale depositato alla Magliana ebbe a subire anche una alluvione.

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Fortunatamente il recupero poté essere sapientemente e prontamente approntato, onde il danno non superò i 10 milioni.

Alla domanda di cosa rimanga oggi di tutto questo materiale, posso rispondere che, allo stato attuale, praticamente, non c'è più alcuna disponibilità. Esistono solo pochi residui di entità trascurabile presso il magazzino centrale, ma si tratta, in gran parte, del materiale recuperato dalla alluvione alla Magliana.

È stato anche chiesto come e a chi sia stato distribuito il materiale. Ho qui degli elenchi, da sottoporre alla Commissione, dai quali risultano chiaramente tutti gli enti che ne sono stati beneficiari.

È in corso la compilazione del rendiconto definitivo, rendiconto fatto secondo un sistema molto meticoloso, di moduli e di documenti. Da questo risulterà tutto il movimento del materiale.

Rimane la politica dell'E.N.D.I.M.E.A.. Su questo mi riservo di rispondere in altra sede. Agli onorevoli Venegoni e Fassina debbo invece, ora stesso, una precisa risposta.

Per ciascuna assegnazione, sia gratuita sia a titolo oneroso, esiste una contabilità speciale, su moduli speciali. Così per il materiale che, pur restando proprietà dello Stato, veniva concesso in uso.

Le somme ricavate dalla vendita del materiale ceduto a pagamento, sono andate a diminuire l'esborso da parte dello Stato.

In conclusione, prego gli onorevoli colleghi di considerare che il presente provvedimento tende solo ad integrare lo stanziamento iniziale per provvedere al pagamento a saldo del materiale A.R.A.R.

BARTOLE. C'è una contraddizione fra la relazione e quanto oralmente esposto dall'Alto Commissario.

Questi ha detto che, praticamente, non esiste alcuna disponibilità. Nella relazione si parla — invece — di notevole materiale in deposito che è inutilizzabile perché deteriorato e ormai superato, e che si richiede questa integrazione per poterlo rimettere in efficienza. Si tratta di notevole quantità di materiale esistente alla data della relazione, e, credo, anche oggi, perché non mi risulta che dal 12 giugno in poi sia stato distribuito.

Faccio osservare che, nel frattempo, l'E. N. D. I. M. E. A., che durante la fase di assunzione delle forniture distribuiva regolarmente dei bollettini di offerte ai vari ospedali e istituti interessati (mi riferisco particolarmente al materiale chimico), quando si è trattato di effettuare le consegne, ha chie-

sto delle notevolissime maggiorazioni di prezzo su questo materiale.

Ho pertanto delle gravi perplessità sulla opportunità, in questo momento, di concedere un nuovo stanziamento per integrare delle spese fatte nel corso di una gestione (e voi ricorderete certamente la campagna di stampa in proposito) poco oculata.

Vorrei essere molto tranquillo prima di dare il mio voto.

Ho constatato che questo Ente ha esercitato una speculazione, legittima quanto si voglia, e fondata sulla possibilità di rivalersi delle spese con la maggiorazione dei prezzi. Lo ha fatto in due riprese, con prezzi fortemente maggiorati.

Come mai viene a chiederci oggi due miliardi?

Dove sono andate a finire le somme introitate?

Per queste ragioni riterrei opportuno che la Commissione, in attesa di essere meglio informata su tutti i lati della delicata e complicata questione, rinviasse la discussione del provvedimento.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*, Mi rendo perfettamente conto della bontà delle osservazioni mosse. La gestione non mi riguarda — io sono Alto Commissario da poco tempo — ma sto lavorando, come è mio dovere, per approfondire l'esame dell'amministrazione passata. Concordo quindi nel ritenere necessario un breve rinvio, durante il quale, mentre sarà portato a termine il rendiconto completo di tutte le distribuzioni, mi sarà possibile ottenere tutti i dati per rispondere con esattezza alle domande rivoltemi, e risolvere senza possibilità di equivoco i quesiti sollevati dall'onorevole Bartole.

PRESIDENTE. Avendo il rappresentante del Governo accettata la proposta di rinvio, appoggiandola con la dichiarazione di ritenersela necessaria, al fine di offrire alla Commissione esaurienti spiegazioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E. N. P. A. S. e sostituzione dell'articolo 29 del decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni. (2150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E. N. P. A. S. e

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

sostituzione dell'articolo 29 del decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Prego il relatore, onorevole Cappugi, di riferire.

CAPPUGI, *Relatore*. Il provvedimento mira sostanzialmente a conseguire due risultati: estendere a tutti gli assistiti dall'E. N. P. A. S. il beneficio dei piccoli prestiti, mettere l'istituto nella condizione di poter meglio provvedere all'impiego dei fondi di riserva.

Attualmente, sono concessi ai soli salariati dello Stato piccoli prestiti, non superiori alla quindicina della retribuzione. A tutti gli altri dipendenti dello Stato non è poi possibile contrarre mutui di piccola entità e a breve scadenza, ma soltanto la cessione del quinto dello stipendio o del doppio stipendio.

La legge istitutiva consente all'E. N. P. A. S. di provvedere, attualmente, ad operazioni di acquisto di immobili urbani, onde dare un parziale impiego ai fondi di riserva. Tuttavia, questi acquisti sono soggetti all'approvazione, di volta in volta, dei Ministeri del lavoro e del tesoro. Ne consegue un notevole tempo perduto per il disbrigo delle formalità, il che, alle volte, fa sfumare degli affari.

Regolata la materia amministrativa inerente alle due operazioni concesse all'Istituto, il provvedimento svincola l'Istituto stesso dall'obbligo della preventiva autorizzazione dei Ministeri del lavoro e del tesoro per quanto riguarda l'acquisto degli immobili, e consente ai due dicasteri di concedere, per ciascun esercizio finanziario, l'autorizzazione a destinare una quota del capitale disponibile all'acquisto di immobili urbani. Questa quota, unitamente a quella destinata ai prestiti agli enti comunali, non può superare, secondo quanto disposto dal disegno di legge, la quinta parte del fondo di riserva.

Avendo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro; dati gli scopi che si intendono perseguire, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Sono favorevole al disegno di legge; vorrei anzi chiedere se non fosse il caso di allargare i limiti posti alla utilizzazione delle riserve. Abbiamo assistito, anche di recente, a scandali negli istituti assicurativi derivati proprio dal fatto che sulle riserve si innestano delle speculazioni a carattere finanziario, che, se possono essere giustificate dalla necessità di impiegare capitali giacenti, non sempre rispondono agli interessi degli

istituti ed alle norme che dovrebbero regolare la buona amministrazione di questi fondi.

A me pare che, trattandosi di fondi di riserva, si potrebbero allargare, come ho detto, i limiti stabiliti: quale migliore impiego può esservi di quello di aiutare, attraverso prestiti a modico interesse, i lavoratori, mettendoli in condizione di affrontare esigenze particolari?

Propongo che, anziché la quinta parte dei fondi di riserva, se ne possano utilizzare i due quinti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPPUGI, *relatore*. Assicuro l'onorevole Venegoni che la quota di un quinto del fondo di riserva è riservata all'acquisto di immobili e che, per i prestiti al personale assistito dall'E. N. P. A. S., non vi sono limitazioni.

VENEGONI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è autorizzato ad investire le disponibilità finanziarie eccedenti le sue normali necessità:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in mutui fruttiferi alle provincie, ai comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;

d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;

e) in acquisto di beni immobili urbani;

f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano;

g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, me-

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

dianche la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché quello del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota delle disponibilità da investire, nelle operazioni di cui alla lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.

Le operazioni di cui alla lettera f), debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non può superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare complessivo delle suddette disponibilità dell'Ente.

I prestiti di cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono superare l'importo netto di una mensilità della retribuzione complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga competenza che ne tenga luogo, indennità di carovita, indennità di caropane ed ogni altra indennità od assegno mensile a carattere continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito, a cura delle amministrazioni statali per conto dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.

Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, nella misura che sarà stabilita per ciascun esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Tale misura non potrà, comunque, superare quella analoga fissata per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

(È approvato).

ART. 2.

La facoltà di contrarre i prestiti di cui all'articolo 1 lettera g) non può essere esercitata da chi abbia in corso di ammortamento un

prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e da uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e da chi non presti servizio continuativo da almeno un anno e non sia in attività di servizio.

(È approvato).

ART. 3.

In caso di stipulazione di una cessione con il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o con uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, da parte di chi abbia in corso di ammortamento un prestito contratto con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dall'importo della nuova operazione dovrà essere trattenuto il residuo debito verso l'Ente stesso.

Tale residuo debito dovrà essere versato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente mutuante, contemporaneamente alla corresponsione del netto ricavo della cessione all'impiegato mutuatario.

(È approvato).

ART. 4.

La morte o l'invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.

(È approvato).

ART. 5.

Gli uffici periferici e quelli centrali della Amministrazione dello Stato, ciascuno per il dipendente personale, daranno corso alle trattenute mensili sulle competenze a scomputo dei prestiti previsti dall'articolo 1 ed al loro versamento a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a decorrere dal mese successivo a quello della concessione del prestito con le modalità, in quanto applicabili, vigenti per la concessione dei prestiti da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

ART. 6.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione di prestiti da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a favore del personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato, ai quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si osservano, se applicabili, le norme del testo unico 6 gennaio 1950, n. 180, e relativo regolamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Di Mauro ed altri: Modifica dell'elenco delle lavorazioni stagionali previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1939. (1938). — Senatore Tafuri: Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativo all'indennità di disoccupazione. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1954). — Pino ed altri: Modifica delle disposizioni sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. (2116). — Pino ed altri: Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina. (2060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro, Calandrone e La Marca: Modifica dell'elenco delle lavorazioni stagionali previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1939; del Senatore Tafuri: Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativo all'indennità di disoccupazione; dei deputati Pino, Alicata, Amendola Pietro, Amiconi, Assennato, Berti Giuseppe fu Angelo, Borioni, Calandrone, Cavallotti, Corbi, Geraci, Giolitti, Grifone, Laconi, Massola, Maglietta,

Miceli, Pirazzi-Maffiola, Pollastrini, Polano, Silipo, Suraci e Venegoni: Modifica delle disposizioni sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155; e dei deputati: Pino, Berti Giuseppe fu Angelo, Calamandrei: Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina. La proposta di iniziativa del senatore Tafuri è già stata approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Si tratta, in sostanza, di proposte che riguardano un solo argomento: la disoccupazione involontaria. Chiedo alla Commissione di volersi pronunciare sulla procedura che intende adottare.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione delle quattro proposte. Si tratta di un problema molto complesso ed estremamente delicato. Riconosco senz'altro che vi sono delle esigenze, di carattere sociale, che impongono di venire incontro a quelle categorie che, per necessita di cose, possono prestare la loro opera solo in determinati periodi dell'anno. Non posso tuttavia dimenticare che bisogna superare alcune difficoltà di ordine tecnico. È necessario apprestare un meccanismo che consenta di andare incontro compiutamente a queste categorie di lavoratori. Le iniziative per alleviarne i disagi sono senza dubbio lodevoli, ma bisogna considerare che la disoccupazione stagionale è un fenomeno di carattere generale, mentre le lavoratrici di Messina o le tabacchine di Brindisi non rappresentano che uno degli aspetti del fenomeno. Dobbiamo affrontare il problema nel suo complesso.

DI MAURO. Se è esatto quanto ha detto il Ministro non è però meno esatto che esiste una situazione particolare per i lavoratori di Catania. C'è, infatti, un decreto ministeriale che esclude questi lavoratori dal beneficio della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione non riguarda, invece, altre provincie come Palermo, Potenza, Taranto ecc.. La mia proposta di legge vuol riparare ad una ingiustizia commessa nei confronti dei lavoratori della provincia di Catania.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'obiezione da me fatta riguarda, in generale, la disciplina della disoccupazione involontaria. Esiste oggi un

sistema che elimina automaticamente dal beneficio dell'indennità di disoccupazione tutti coloro che non raggiungono i 52 contributi. È evidente che per andare veramente incontro ai bisogni di queste categorie bisogna adottare altri provvedimenti e risolvere il problema su un piano generale. Risolverlo oggi, per una particolare situazione potrebbe farci correre il rischio di ricevere tutta una catena di richieste per altre particolari situazioni provinciali, delle quali non si potrebbe non tener conto.

REPOSSI, *Relatore*. A prescindere dal fatto che già dal 1935, quando fu emanato quel decreto, io fui contrario al criterio delle esclusioni perché, se è vero che vi sono delle lavorazioni che richiedono soltanto un periodo stagionale di lavoro durante l'anno, non è meno vero che vi sono molti lavoratori i quali svolgono diverse attività, talune soggette ad esclusioni, altre no, debbo oggi rilevare che il caso al nostro esame non può, evidentemente, riguardare soltanto i lavoratori di Catania o di Messina, essendo esso estensibile a tutte le province.

Penso che sia necessario stabilire il principio che le attività lavorative alle dipendenze di terzi, siano esse di breve o di lunga durata, debbono garantire ai lavoratori l'obbligo dell'assicurazione.

Dal 1935 ad oggi, molte cose sono cambiate. Allora non solo la popolazione lavorativa era di un tipo diverso da quella odierna; ma gli studiosi, nel fare la elencazione delle attività che dovevano essere escluse dagli obblighi assicurativi, partirono dal concetto del risparmio. I contributi assicurativi erano infatti per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a carico del prestatore d'opera.

Per un complesso di ragioni, quindi, rendendomi conto della necessità di una revisione di tutta la materia, ritengo opportuno il rinvio della discussione di queste proposte di legge.

CALASSO. Indubbiamente esiste una situazione di sperequazione tra regione e regione e tra categoria e categoria. Ne deriva, però, che l'affermazione che la proposta del collega Di Mauro risolverebbe la situazione della sola Catania non può portare pregiudizio alcuno. Si consideri, poi, che la proposta Pino tende a rivedere la materia e ad estendere l'obbligatorietà dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a tutti coloro che prestano una attività, nella misura e con le modalità vigenti. In sostanza, non si tratterebbe di rivedere la legge, ma di

concedere l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a tutti i lavoratori e lavoratrici che riescono ad ottenere 52 contributi in due anni invece che in uno.

Non posso perciò ritenere valide le ragioni esposte dall'onorevole Ministro e dal relatore per rimandare ad altra epoca la discussione delle proposte stesse.

Anzi, per quanto riguarda la proposta Tafuri, sono sorpreso che il Senato l'abbia approvata. Non vorrei, onorevole Ministro, ritenere che il voto del Senato fosse stato in dipendenza delle elezioni, che si stavano appunto svolgendo.

Mi dispiace dover porre certe domande; ma nella provincia di Lecce, dove la categoria delle tabacchine è numerosissima, durante le elezioni, non dico se ne sia fatta una speculazione, ma di questa legge si è parlato molto. Noi pensavamo, quindi, che la Camera approvasse anch'essa questa legge come ha fatto il Senato.

Al contrario, sono finite le elezioni, la legge giunge in Parlamento e dal ministro Rubinacci parte la proposta di rimandare la discussione in attesa degli studi attuariali.... Insisto perché le proposte siano esaminate in questa sede, e con l'urgenza richiesta dalle categorie interessate.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anzitutto desidero dichiarare all'onorevole Di Mauro che, per quanto riguarda il principio di abolire l'esclusione dall'assicurazione in determinate province, non solo sono pronto ad accettarlo, ma a generalizzarlo addirittura. Trovo ingiusta la situazione di Catania, ma altrettanto ingiusta la situazione generale. Concordo, quindi, pienamente col punto di vista del relatore, secondo cui, quali che siano la durata ed il rapporto di lavoro, tutti debbono essere soggetti alle assicurazioni sociali. Si consideri, poi, che molti lavoratori, i quali non raggiungono le 52 contribuzioni, devono essere assistiti con sussidi straordinari, onde si può sempre dire che, costituendo questi sussidi un gravame per l'Istituto della previdenza sociale, meglio sarebbe tutelare i lavoratori con regolari assicurazioni. Fra questi sono le tabacchine a cui accenna l'onorevole Calasso, del quale non posso raccogliere l'osservazione. Al Senato, il progetto di legge fu assegnato alla Commissione finanze e tesoro anziché a quella del lavoro, e il Ministro del lavoro non partecipò alla discussione: è questa la prima volta che discuto dell'argomento.

Io vorrei, onorevoli colleghi, che vi convincente che non sussiste alcun desiderio dila-

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

zionatorio; ma solo volontà di risolvere tutti i problemi con una visione d'insieme.

VENEGONI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione paradossale che si è venuta creando nel campo del sussidio per disoccupazione, che rappresenta un problema fondamentale nella vita economica e sociale del paese. Di fronte a milioni di lavoratori in miseria e senza lavoro, soltanto una piccolissima parte di essi gode del sussidio.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono stati 600.000 i disoccupati nel 1950 che hanno goduto del sussidio di disoccupazione; altri 500.000 hanno goduto di altre forme di assistenza.

VENEGONI. Riconosco che una piccola parte dei lavoratori disoccupati gode, per un certo periodo, del sussidio di disoccupazione; ma il paradosso è questo: mentre si contano due milioni di disoccupati, la gestione sussidi per disoccupazione, malgrado la riduzione dei contributi, si presenta ancora in attivo. Gli è che l'attuale legislazione sui sussidi per la disoccupazione non è adeguata, nemmeno lontanamente, ai bisogni dei lavoratori.

Un'altra osservazione debbo fare. Ripetutamente, ogni volta che si presenta una proposta di legge, il Governo dichiara che la materia deve essere coordinata, che richiede un esame completo e necessita di una rielaborazione. In ogni caso non se ne fa niente. Noi abbiamo lamentato questo sistema; oggi lo si vuole applicare un'altra volta. La fiducia data perché, in breve tempo, si coordinasse la materia si è sempre trasformata in una attesa di mesi. Non mi pare che si possa continuare su questa strada.

Fra le proposte in esame, alcune tendono a sanare contrasti evidenti e situazioni intollerabili di alcune province. Perché, dunque, attendere?

Noi vi chiediamo di ristabilire le proporzioni fra provincia e provincia.

MORELLI. Già in altra occasione avevo esposto al Ministro l'urgenza del problema dell'assistenza ai disoccupati che lavoravano soltanto in periodi stagionali. Avevo avuto l'assicurazione che questo problema sarebbe stato posto all'esame.

Vorrei ora fare una pregiudiziale: o noi superiamo questa questione, nel senso che si rinvia, oppure affrontiamo i singoli problemi delle provincie e delle regioni man mano che essi si presentano. Nel primo caso dovremmo avere dal Ministro l'assicurazione precisa che tutto il problema sarà, entro un breve periodo di tempo, regolamentato; nel

secondo dovremmo esaminare immediatamente le proposte in esame. Se il Ministro può darci assicurazioni formali circa un rapido approntamento dei provvedimenti necessari, sarei dell'opinione di accettare il rinvio della discussione.

DE MARIA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla palese ingiustizia cui vengono a soggiacere i lavoratori e le lavoratrici dei tabacchi, anch'essi della categoria degli stagionali. Questi lavoratori, che pure sono tenuti a versare i contributi, non riuscendo a raggiungere i 52 versamenti contro la disoccupazione (lavorano soltanto quattro o cinque mesi all'anno), sono esclusi dai benefici.

Diamo atto al ministro Rubinacci di quanto ci ha assicurato circa i sussidi straordinari erogati a questa gente — e si tratta di contributi notevolissimi — ma affermiamo che non si possa sostituire con delle elargizioni di carattere straordinario, ciò che spetterebbe per legge.

Ora, poiché il Ministro è d'accordo in linea di principio; ma obietta che la formulazione della legge è tale che verrebbe ad incidere sulle organiche disposizioni della legge precedente, creando disordini di difficile valutazione in questo momento, proporrei di porre anche questa categoria nella condizione di usufruire dei benefici comuni alle altre categorie, riducendo il numero dei contributi richiesti al periodo presumibile di lavoro.

Consiglierei quindi di impegnare il ministro Rubinacci a presentarci, al più presto, un suo disegno di legge in proposito, ove, fra l'altro, siano ricordate anche le lavoratrici del tabacco.

DI MAURO. Fin dal 1948 mi sono occupato della questione riguardante i lavoratori di Catania; dal 1948 esiste presso il Ministero del lavoro un provvedimento che sta sempre per essere varato, e non viene mai! I lavoratori di Catania dovrebbero essere equiparati a quelli di Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, ecc. Ma le promesse non sono state mai mantenute. Appunto per superare questo punto morto, è stata presentata questa proposta di legge.

Bisogna discuterla e approvarla, perché, proprio in questi giorni, lo scottante problema di Catania si presenta in maniera addirittura tragica. Quei lavoratori, per un certo periodo, non potranno disgraziatamente trovare lavoro. Cerchiamo di andare loro incontro, e subito; poi il problema si potrà risolvere in linea generale.

UN DICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

LIZZADRI. Io non metto assolutamente in dubbio la buona volontà del Ministro di arrivare ad una regolamentazione generale. Questa regolamentazione, però, anche contro la sua volontà, richiede un certo tempo. Se vogliamo intanto fare qualche cosa, stabiliamo che il trattamento usato ai lavoratori di alcune province venga esteso anche alla provincia di Catania. Fra sei mesi faremo certamente meglio; ma intanto facciamo quel poco che possiamo fare. Non è giusto e soprattutto non è umano rimandare, sia pure di un mese, una decisione in questo senso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non posso accettare l'impostazione data al problema e respingo l'accusa che noi rinviando continuamente le discussioni in materia di previdenza sociale. La sua infondatezza è dimostrata non solo dalla mole di disegni di legge e di proposte di legge che noi abbiamo approvato finora, ma anche da quella dei molti progetti in elaborazione, e di notevole importanza, tanto da tenere impegnato un notevolissimo numero di funzionari del Ministero.

Io vi dichiaro che se la proposta di legge dell'onorevole Di Mauro viene generalizzata e modificata nel senso di abolire tutte le esenzioni previste dalla legge del 1939, io sono pronto ad accettarla. Sono favorevolissimo alla proposta Di Mauro, ma la verità è che, una volta sanata la questione di Catania, noi andremmo a creare sperequazioni per altre categorie e per altre province. Non c'è ragione di intervenire per Catania o L'Aquila, o di andare incontro alle tabacchine di Lecce o a tante altre categorie di lavoratori, proprio nel momento in cui si sta studiando una soluzione dell'intero problema, magari con sacrificio da parte della gestione della disoccupazione. Si tratta di problemi tecnici e gli studiosi stanno discutendone da anni; non cascherà il mondo se li risolviamo con un minimo di ponderazione.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Venegoni, che, ispirandosi ai criteri suggeriti dal Ministro, credo possa concludere, con generale soddisfazione, questa discussione preliminare.

«La XI Commissione, esaminando in sede legislativa la proposta di legge n. 1938, di iniziativa dell'onorevole Di Mauro ed altri, relativa all'assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori ortofrutticoli della provincia di Catania, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro del lavoro che riconosce la necessità di regolamentare l'assi-

curazione contro la disoccupazione per tutti i lavoratori addetti a lavori stagionali, impegna il Governo a presentare, con la massima urgenza, il relativo disegno di legge».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

La discussione delle proposte di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del seguente disegno di legge:

«Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E. N. P. A. S. e sostituzione dell'articolo 29 del decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni». (2150).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Bartole ed altri: «Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici)». (1758-B).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Capua, Castellarin, Colleoni, Concetti, De Maria, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Latorre, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Perrotti, Preti, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Cucchi e Palenzona.

La seduta termina alle 10,30.